



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/67/6991

Roma, 27 agosto 2013

OGGETTO: 186° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Bozza del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza concernente le modalità di redazione della
graduatoria finale e dello svolgimento del tirocinio pratico.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

= ROMA =

Di seguito a precorsa corrispondenza concernente l'oggetto, si
trasmette il relativo Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)



Data prot.: 23-08-2013

Protocollo: 13687

Classifica: 500.C1/C.1.E(186)3



MOD. 8 U.CO.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il proprio decreto n. 500.C1/C.1.E(186)1/17814 datato 19.12.2012 con il quale è stato istituito il 186° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato;
- VISTO** il proprio decreto n. 500.C1/C.1.E(186)1/3535 datato 04.03.2013 con il quale sono stati determinati i criteri per la formazione del giudizio di idoneità ai frequentatori del 186° Corso di formazione;
- VISTE** le riserve contenute nell'art. 1 - comma 2 - del provvedimento istitutivo del 186° Corso di formazione, di successiva determinazione dei criteri per la redazione della graduatoria finale e delle modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica;
- RITENUTO** di dover sciogliere le predette riserve;

DECRETA

Art. 1

(Graduatoria parziale e graduatoria finale di merito)

1. La Commissione Unica d'esame compila la graduatoria finale di merito riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Sottocommissioni d'esame.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono redatte, ai sensi dell'articolo 9 - comma 4 - del decreto dipartimentale n. 500.C1/C.1.E(186)1/17814 datato 19.12.2012, sommando alla votazione complessiva nelle quattro prove teoriche il punteggio risultante dal giudizio di idoneità espresso secondo i criteri stabiliti nel decreto n. 500.C1/C.1.E(186)1/3535 datato 04.03.2013.
3. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.

Art. 2

(Periodo di applicazione pratica)

1. Il periodo di applicazione pratica per il 186° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, si svolge dal 28.09.2013 al 27.12.2013, presso gli Uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ove gli stessi saranno

MODULARIO
INTERNO - 206

MOD. 6 U.CO.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- assegnati.
2. Gli Agenti in Prova, durante questo periodo, dovranno espletare le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti in relazione alle esigenze di servizio del reparto o dell'ufficio.
 3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non potranno mai operare isolati, ma saranno costantemente affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali e qualità personali, animato da adeguata spinta motivazionale.
 4. I Direttori delle Scuole ed Istituti competenti, ai fini della gestione della posizione amministrativa degli Agenti in Prova, cureranno l'invio ai reparti ed uffici, delle informazioni e risultanze del fascicolo personale degli stessi.
 5. Il funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui si svolge il periodo di applicazione pratica, al termine dello stesso, dovrà redigere una relazione nella quale illustra l'impegno, il comportamento tenuto ed i risultati conseguiti dall'agente in prova, nonché le capacità professionali dallo stesso evidenziate. Qualora detta relazione dovesse risultare non favorevole, essa dovrà essere congruamente e sufficientemente motivata, sia con riferimento alle indicazioni fornite ed agli stimoli offerti all'agente in prova per conseguire risultati positivi, sia in relazione al giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal direttore della Scuola.
 6. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione che curerà gli aspetti di competenza ed il successivo inoltro alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
 7. Nell'ipotesi di relazione "non favorevole", gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito non favorevole, sono dimessi dal corso.

Roma, 23 AGO. 2013

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa